

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2013	Numero: 1856	Sezione:
------------	--------------	----------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	X Altro: medico competente		

Esito

Assoluzione				
X Condanna:	pena detentiva	X pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: no				
Risarcimento alla costituita parte civile: no				
Altro: no				
Quantum: non specificato				
Gradi precedenti				
1° Grado: Trib. Pisa 01.12.2011 ammenda				
2° Grado: no				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

Infortunio	Malattia	X Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:		Danno materiale	X Mancata tutela	
Tipo di infortunio:		lesioni	morte	

Fattispecie

non collaborava con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori per la parte di competenza e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.

Soggetto leso

Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	X Salute & Sicurezza
Altro:			Ulteriori soggetti lesi:	

Tipologia del luogo di avvenimento

Cantiere	Fabbrica	Ufficio	X Altro: non specificato
Pubblico		X Privato	

Principio di diritto

Il "medico competente" secondo la definizione fornita dall'art.2, lett.h) d.lgs. 81/2008, è il medico che, in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art.38, collabora, secondo quanto previsto all'art.29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al decreto legislativo 81/2008. L'attività di collaborazione del medico competente, già prevista dall'oramai abrogato art.17 d.lgs. 626/1994, ma limitata alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio, è stata ampliata dal d.lgs.81/2008 che, nell'art.25, la estende anche alla programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza e alla organizzazione del servizio di primo soccorso, considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Originariamente, per la violazione degli obblighi di collaborazione non era prevista alcuna sanzione penale, introdotta successivamente con l'art.35,

comma1 del d.lgs. 106/2009 che ha modificato l'art.58 del d.lgs81/2008. L'introduzione della sanzione penale ad opera del d.lgs.106/2009 riguarda, peraltro, il solo medico competente, mentre resta sottratto alla sanzione penale per mancata collaborazione il responsabile del servizio di prevenzione e protezione cui pure è demandato un ruolo ausiliario. L'ambito di attribuzione di compiti consultivi al medico competente è stato già oggetto di valutazione della giurisprudenza di questa Corte con riferimento alla normativa previgente, considerando la figura in esame - introdotta per la prima volta dall'art.33 DPR 303/1956 - ed osservando che la competenza cui si riferiva la richiamata disposizione riguardava sia la valutazione delle condizioni di salute, avuto riguardo alle sostanze cui il lavoratore è esposto, sia alla coadiuvazione del datore di lavoro/dirigente, tenendo conto dell'esito delle visite effettuate, nella valutazione dei rimedi, anche di quelli dettati dal progresso della tecnica, da adottare contro le sostanze tossiche o infettanti o comunque nocive, escludendo, così, una posizione meramente esecutiva ed attribuendo al medico competente un ruolo propulsivo che determinava, quale conseguenza, l'assunzione di una autonoma posizione di garanzia in materia sanitaria (Sez.IV n.5037/ 6 febbraio 2001). A conclusioni analoghe si è pervenuti anche successivamente, osservando che il medico aziendale è un collaboratore necessario del datore di lavoro, dotato professionalità qualificata per coadiuvarlo nell'esercizio della sorveglianza sanitaria, pur costituendo un obbligo per il datore di lavoro per la tutela dell'integrità psicofisica dei lavoratori, deve essere svolta attraverso la collaborazione professionale del medico aziendale (Sez.III n.1728, 21 gennaio 2005). Le finalità del d.lgs.81/2008 sono quelle di assicurare la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e la valutazione dei rischi -definita dall'art.2, comma1, lett q) del d.lgs.81/2008 come la "valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza"- è attribuita dall'art.29 del medesimo d.lgs. al datore di lavoro, per il quale costituisce, ai sensi dell'art.17, un obbligo non derogabile. E' evidente, avuto riguardo all'oggetto della valutazione dei rischi, che il datore di lavoro deve essere necessariamente coadiuvato da soggetti quali, appunto, il medico competente, portatori di specifiche conoscenze professionali tali da consentire un corretto espletamento dell'obbligo mediante l'apporto di qualificate cognizioni tecniche. L'espletamento di tali compiti da parte del medico competente comporta una effettiva integrazione nel contesto aziendale e non può essere limitato, ad avviso del Collegio, ad un ruolo meramente passivo in assenza di una opportuna sollecitazione da parte del datore di lavoro, anche se il contributo propulsivo richiesto resta limitato alla specifica qualificazione professionale. Del resto, l'importanza sembra essere stata riconosciuta dallo stesso legislatore il quale, nel modificare l'originario contenuto dell'art.58, ha introdotto la sanzione penale solo con riferimento alla valutazione dei rischi. L'ambito della responsabilità penale resta confinato nella violazione dell'obbligo di collaborazione che, come si è detto, comprende anche un'attività propositiva e di informazione che il medico deve svolgere con riferimento al proprio ambito professionale ed il cui adempimento può essere opportunamente documentato o comunque accertato dal giudice del merito caso per caso.In tema di valutazione dei rischi, il medico competente assume elementi di valutazione non soltanto dalle informazioni che devono essere fornite dal datore di lavoro, quali quelle di cui all'art.18, comma2, ma anche da quelle che può e deve direttamente acquisire di sua iniziativa, ad esempio in occasione delle visite gli ambienti di lavoro di cui all'art.25, lettera i) o perchè fornitigli direttamente dai lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria o da altri soggetti. Corretta e conforme al tenore letterale delle disposizioni richiamate e, segnatamente, dell'art.25, lettera a) d.lgs.81/2008, risulta l'affermazione secondo la quale la violazione dell'obbligo sanzionata penalmente dall'art.58 lett. e) d.lgs.81/2008 riguarda ogni inosservanza e non anche la totale violazione dell'obbligo medesimo.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

X Rigetto del ricorso	Ricorso inammissibile	
Annullamento:	<i>senza rinvio</i>	<i>con rinvio</i> <i>con rinvio ai soli fini civili</i>
Dispositivo: Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.		

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.